

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1959

#### Riconoscimento di anzianità a favore degli insegnanti di educazione fisica inquadri in ruolo ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 giugno 1950, n. 415, accordò agli allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto costretti ad interrompere gli studi per fatti dipendenti da cause di guerra, la possibilità di completarli, conseguendo, al termine di corsi straordinari appositamente indetti, il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

Tale legge, però, non si preoccupò di assicurare ad essi una sistemazione alla quale avrebbero avuto diritto quali vincitori dei concorsi di ammissione alle anzidette Accademie. A ciò ha provveduto la legge 7 febbraio 1958, n. 88, disponendo all'articolo 15 — secondo comma — la iscrizione in ruolo di questo limitato numero di abilitati (solo 284 unità); tale disposizione, tuttavia, fissando alla data del 1° ottobre 1950 gli effetti giuridici del loro inquadramento, ha riparato solo parzialmente i danni da essi subiti per causa non dipendente dalla loro volontà.

Il legislatore ha già esaminato e risolto favorevolmente le particolari situazioni in cui sono venuti a trovarsi gli insegnanti delle altre discipline.

È noto, infatti, che l'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ha riconosciuto utile, ai fini della progressione economica, in favore degli insegnanti che non poterono partecipare ai concorsi originari, pur avendone i requisiti richiesti, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai rispettivi concorsi originari.

Vero è che gli insegnanti di educazione fisica, secondo l'ordinamento della cessata G.I.L., conseguivano la nomina in ruolo senza alcun concorso, ma direttamente al termine dei corsi, svolti presso le cessate Accademie di Roma e di Orvieto, ai quali venivano ammessi in seguito ad un esame pre-

liminare che aveva ugualmente funzione eliminativa e selettiva. Il diverso sistema di reclutamento degli insegnanti in parola non sembra, però, possa giustificare un trattamento diverso da quello previsto dal citato articolo 7 per gli insegnanti delle altre discipline. Nè, d'altra parte, sembrerebbe equo fare una distinzione fra gli ex allievi che furono costretti ad interrompere gli studi perchè chiamati alle armi e coloro che non poterono completarli per la sospensione del funzionamento delle anzidette Accademie verificatasi dopo il 25 luglio del 1943, in quanto sia gli uni che gli altri avrebbero ottenuto dalla cessata G.I.L. la nomina in ruolo al termine degli studi già iniziati qualora non fossero intervenuti eventi estranei alla loro volontà.

Una completa riparazione spetta, pertanto, a questo limitato numero di insegnanti di educazione fisica le cui giuste rivendicazioni sono state accolte solo in parte con la legge 7 febbraio 1958, n. 88; a ciò tende il presente disegno di legge, il quale, in armonia anche a quanto già disposto dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, in favore degli insegnanti delle altre discipline, riconosce utile, ai fini della progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo (1° ottobre 1950) e l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui avrebbero conseguito il diploma di abilitazione qualora avessero potuto regolarmente completare gli studi presso le cessate Accademie di Roma e di Orvieto.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Agli insegnanti di educazione fisica, inquadri ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con effetto dal 1° ottobre 1950 ai soli fini giuridici, viene riconosciuto utile, per la progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina stessa e l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui avrebbero conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento qualora avessero potuto regolarmente completare il corso di studi presso le cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto.